



REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale

della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 24719/95.11.2021 del 2 novembre 2021

/ Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto: art. 8 della L.R. 16 maggio 1978, n. 5 - Questioni interpretative.

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA

DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO 9 "II.PP.A.B"

(rif. nota prot.40009 del 20.10.21)

1. Con la richiesta di parere in riscontro Codesto Dipartimento – riportato il testo dell’art. 8 della L.r. n. 5 del 1978 ¹– richiama alcuni passaggi di un precedente parere (prot. n. 7054/2005) di questo Ufficio che - con riferimento alla applicazione della predetta norma regionale - aveva chiarito che la stessa *“nel consentire la costituzione parziale degli organismi collegiali di competenza degli organi della Regione, stabilisce una eccezione rispetto al principio di completezza dell’organo collegiale generalmente affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza secondo cui l’organo collegiale, per potere legittimamente operare, deve essere completamente costituito mediante la nomina di tutti i suoi componenti al momento dell’insediamento.”*

Nel citato parere, posta l’applicabilità del menzionato articolo 8 anche alle IPAB, è stata – dunque - ribadita l’eccezionalità della disposizione rispetto al principio generale in materia di organi collegiali.

¹ L.r. 5/78 – art. 8 Salvo quanto previsto da speciali norme, qualora per la costituzione di consigli, comitati o collegi di competenza degli organi della Regione siano previste designazioni o scelte di enti od organismi estranei all’Amministrazione regionale, alla relativa costituzione si provvede, trascorsi quarantacinque giorni, o, in casi di motivata urgenza, trascorsi quindici giorni dall’ultima richiesta di designazione o scelta, anche in mancanza delle medesime, purché possa procedersi alla nomina di almeno due terzi dei componenti l’organo collegiale. L’organo sarà integrato in relazione alle designazioni o scelte successivamente intervenute. I componenti nominati in sede di integrazione cessano dalla carica contemporaneamente ai componenti nominati in sede di costituzione dell’organo.

Ne consegue che l'operatività di siffatta disciplina speciale *“resta limitata ai casi previsti di membri designandi da soggetti diversi dall'Amministrazione regionale, ma non consente la costituzione dei collegi in parola in mancanza di designazione di altri membri”*.

In considerazione del fatto che, tale ultimo periodo, ha dato luogo ad interpretazioni non univoche ed altalenanti, e non ritenendo – comunque - condivisibile l'orientamento da ultimo assunto dall'Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore al ramo, Codesto Richiedente chiede l'avviso dello Scrivente in merito alla questione.

Al riguardo lo stesso richiedente espone il proprio convincimento sull'argomento, evidenziando che il precedente parere di questo Ufficio Legale *“vada letto ed interpretato nel senso che, qualora la designazione dell'organo collegiale sia di esclusiva competenza di organismi regionali, applicandosi per tale ipotesi il principio di “completezza” dell'organo collegiale, occorre che le designazioni siano tutte completamente effettuate, potendo l'organo essere nominato ed insediarsi solo nella totalità dei suoi componenti. In caso contrario, ossia quando nella composizione dell'organo collegiale, anche una sola designazione sia di competenza di soggetti esterni all'Amministrazione Regionale, il succitato parere va letto ed interpretato nel senso di affermare l'obbligatorietà dell'applicazione dell'art. 8 della L.r. 16 maggio 1978, n. 5, con la possibilità di nominare l'organismo collegiale con la designazione dei 2/3 dei componenti previsti”*.

Ciò anche in considerazione del fatto che *“la possibilità di ricostruire l'organo collegiale con almeno due terzi dei componenti previsti, stabilita dall'art. 8 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 5 è finalizzata ad assicurare la massima funzionalità e privilegiando l'efficienza dell'azione amministrativa rispetto alla rappresentatività della composizione dei collegi medesimi di fronte all'impedimento oggettivo, non dipendente dalla volontà dell'organo competente alla nomina, rappresentato dalla mancata designazione di taluni rappresentanti designati da soggetti diversi dall'amministrazione regionale”*.

2. In Ordine al quesito sottoposto si osserva quanto segue.

Preliminarmente non sussistendo valide motivazioni per discostarsi dal precedente parere di questo Ufficio, se ne richiamano i contenuti per quanto concerne la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, della giurisprudenza in materia di composizione degli organi collegiali e le valutazioni finali cui questo Ufficio era pervenuto.

Ciò posto, si ribadisce che il legislatore regionale con la disposizione contenuta nel menzionato articolo 8 della l.r. 5/78 (indubbiamente applicabile anche agli organi collegiali

interni alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) ha inteso consentire la costituzione degli organi collegiali - la cui nomina sia di competenza della Regione Siciliana - anche in ipotesi di mancata designazione di (taluni) rappresentanti da parte di soggetti diversi dall'amministrazione regionale (e ferma restando la previa – necessaria - richiesta di individuazione formulata al soggetto titolare del potere di nomina).

Non sembra, pertanto, condivisibile l'orientamento teso ad includere nel novero delle designazioni - in assenza delle quali procedere comunque alla costituzione del collegio (alle condizioni previste dalla menzionata norma) - anche quelle di competenza della Regione Siciliana e quindi quella dell'Assessore al ramo.

Tale ricostruzione trova peraltro conferma nella recente circolare prot. n. 52066 del 30/12/2019, con la quale la Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana ha dettato istruzioni operative in merito a “conferimenti di incarichi da parte del Presidente della Regione e degli Assessori in organi di enti pubblici ed enti di diritto privato sottoposti a vigilanza e controllo della Regione Sicilia.”

Con riferimento al caso di specie viene evidenziato, in linea peraltro con l'orientamento di questo Ufficio, che *“l'organo di controllo, in quanto collegio perfetto, per potere legittimamente operare deve essere completamente costituito mediante la nomina di tutti i suoi componenti”*.

Ricalcando la giurisprudenza in materia, viene anche affermato che *“nella fase di composizione iniziale di un organo collegiale, la legittimazione del medesimo postula la costituzione completa mediante la nomina di tutti i componenti e che sino al momento in cui, avvenute le nomine dei componenti e del presidente, non si celebra l'adunanza di insediamento dell'intero collegio, i soggetti nominati non acquisiscono giuridicamente il diritto di esercitare le funzioni, poiché i provvedimenti di nomina, seppur dotati di esecutività, non svolgono, tuttavia, effetti fino al momento della concreta composizione dell'organo”*.

Un paragrafo a parte è dedicato proprio agli organi collegiali con componenti designati da enti o organismi estranei all'Amministrazione regionale.

Viene specificato, al riguardo, che *“l'art. 8 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 5 ha previsto la possibilità di procedere alla nomina dell'organo collegiale con i due terzi dei componenti esclusivamente nei casi in cui per la costituzione di consigli, comitati o collegi di competenza della Regione siano previste designazioni o scelte di enti od organismi estranei all'Amministrazione Regionale. In tal caso, infatti, alla relativa costituzione si provvede, trascorsi quarantacinque giorni – o, in casi di motivata urgenza,*

trascorsi quindici giorni – dall'ultima richiesta di designazione o scelta, anche in mancanza delle medesime.

Il provvedimento di nomina sarà successivamente integrato in relazione alle designazioni o scelte intervenute.

Si rende necessario evidenziare come il citato disposto non possa trovare applicazione per gli organi di controllo, attesa la loro natura di organi perfetti, e non legittimi la costituzione di organi di amministrazione con i due terzi dei componenti in mancanza dei componenti designati dalla Regione.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 /6/1998 , n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso presso codesto dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8/9/1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente ufficio.

F.to Il Funzionario
Avv. Marina Miceli

F.to Il Dirigente
Avv. Francesca Marcenò

F.to L'Avvocato Generale
Bologna